

Toscana

L.R. 12-2-2010 n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). Pubblicata nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9, parte prima.

L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 ⁽¹⁾.

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9, parte prima.

(2) Titolo così sostituito prima dall'art. *134, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30* e poi dall'art. *1, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 17*, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).».

Art. 5
Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del *D.Lgs. 152/2006*;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come

siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3-ter ⁽¹⁶⁾.

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti ⁽¹⁷⁾;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2 ⁽¹⁸⁾;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti ⁽¹⁹⁾.

3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'*articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006* ⁽²⁰⁾.

3-ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa ⁽²¹⁾.

4. [In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'*articolo 65 della L.R. n. 1/2005* e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali ⁽²²⁾].

4-bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'*articolo 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006* ⁽²³⁾.

4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del *D.Lgs. n. 152/2006* ⁽²⁴⁾.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge) e poi così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 17, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della medesima legge).

(17) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;».

(18) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) per le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2, compresi quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ove tali modifiche definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 o sia necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997;».

(19) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 4, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a).».

(20) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(21) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 17, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della medesima legge).

(22) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, poi abrogato dall'art. 7, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità:

a) i piani attuativi di cui all'articolo 65 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2;

b) i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. n. 1/2005 che, pur rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, non comportano varianti o

modifiche ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;

c) i piani di livello attuativo comunque denominati diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) e i piani regolatori dei porti di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84* (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche.».

(23) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 7, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(24) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 8, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).
